

CAMERA DEI DEPUTATI N. 990

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERVELLO, VALENSISE, BUONTEMPO, GAETANO COLUCCI,
MARTINAT, PARIGI, TASSI, TREMAGLIA**

Modifica al regime sanzionatorio di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

Presentata il 10 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regime sanzionatorio previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, e successive modificazioni, è volto a garantire l'osservanza, da parte dei titolari degli scarichi soggetti alle disposizioni della legge medesima, di quei comportamenti sui quali è imperniato il sistema di tutela e di salvaguardia ambientale introdotto dalla stessa legge.

Tali comportamenti si sostanziano:

a) nell'obbligo di richiedere, per ogni scarico in essere, apposita autorizzazione alle competenti autorità, così da consentire alle stesse di approntare un dettagliato sistema conoscitivo della situazione esistente e di poter svolgere, conseguente-

mente, le proprie funzioni di vigilanza, con la dovuta precisione;

b) nell'obbligo di osservare, per ogni scarico autorizzato, i previsti limiti di accettabilità nonché le prescrizioni indicate nel relativo provvedimento di autorizzazione.

Si tratta, come noto, di sanzioni tutte di natura penale, particolarmente rigorose con specifico riferimento alla facoltà di emissione del mandato di cattura anche fuori dai casi previsti dal codice di procedura penale ed alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'esatto adempimento di quanto stabilito dal giudice in sentenza relativamente alla rimozione degli elementi oggettivi del reato.

Senza nulla togliere al rigore di cui si è detto — del resto confermato e, in molti casi, accentuato dal legislatore, negli ultimi tempi, con l'approvazione di più recenti provvedimenti di tutela dell'ambiente, in omaggio all'accresciuta consapevolezza collettiva dell'imprescindibile necessità del suo rispetto — la presente proposta di legge si propone di introdurre, nel predetto regime sanzionatorio, un'opportuna differenziazione tra i casi di scarichi allacciati ad impianti centralizzati di depurazione e i casi di scarichi con recapito direttamente nel sottosuolo o in corpi d'acqua superficiali.

Nel primo caso, l'esistenza di un impianto centralizzato di depurazione assolve le funzioni di ripristino delle caratteristiche qualitative dei reflui a valle dei singoli punti di scarico. Nel secondo caso, invece, tali caratteristiche devono necessariamente essere ripristinate a monte, venendo irrimediabilmente pregiudicato l'ambiente per effetto di uno scarico che dovesse superare i limiti di accettabilità previsti per il caso di specie.

Diversa dunque è, per l'ambiente circostante, la potenziale pericolosità dei due tipi di scarico di cui si è detto e diversa non può che essere la responsabilità del titolare dello scarico. Più grave, nel caso di scarico diretto. Più lieve, nel caso di scarico con recapito ad un impianto centralizzato di depurazione.

In quest'ultimo caso, anzi, si deve ritenere che la responsabilità ultima per l'eventuale danno arrecato all'ambiente dalla presenza di scarichi inquinanti incomba sul soggetto che gestisce l'impianto

di depurazione e che l'eccessivo carico inquinante recato dal singolo scarico allacciato determini esclusivamente, se del caso, un danno economico al gestore dell'impianto centralizzato, il quale si troverebbe, eventualmente, nella condizione di dover sopportare maggiori oneri per il ripristino delle caratteristiche qualitative dei reflui da sottoporre a depurazione.

Ovviamente, diverso sarebbe, dal caso da ultimo prospettato, quello che vedesse uno scarico, allacciato pur sempre ad impianto centralizzato, che fosse tuttavia portatore, anche per un solo parametro di qualità, di un tale carico inquinante da pregiudicare i risultati depurativi solitamente ottenibili dall'impianto medesimo: caso per il quale continuerebbero a trovare applicazione le sanzioni previste dalla legge che si intende emendare.

In definitiva, in presenza delle concomitanti condizioni indicate nella presente proposta di legge — difformità contenuta sia per il numero di parametri, sia per la percentuale di scostamento, nonché assenza di grave peggioramento della qualità delle acque in uscita dall'impianto — sembra opportuno sgravare i titolari degli scarichi da responsabilità di ordine penale e sostituire le relative sanzioni con pena pecuniaria di natura amministrativa; con l'effetto, conseguente, di alleggerire il carico processuale delle preture per comportamenti, come si è visto, non particolarmente gravi e, inoltre, di consentire alle amministrazioni locali preposte alla vigilanza di incamerare somme utilmente destinabili al miglioramento delle strutture periferiche di prevenzione dell'ambiente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come da ultimo modificato dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

« Si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge nei rispettivi limiti e modi di applicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 24-ter. La condanna importa la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ».

ART. 2.

1. L'articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — 1. Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni, salvo quanto previsto dall'articolo 24-ter ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 24-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, è inserito il seguente:

« ART. 24-ter. — 1. Per gli scarichi autorizzati aventi recapito in fognatura, in caso di difformità degli stessi rispetto ai limiti di accettabilità consentiti, non si applicano le sanzioni penali previste dai precedenti articoli, ma si applica la sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000, sempreché si verifichino le seguenti condizioni:

a) la fognatura sia allacciata ad un impianto centralizzato di depurazione;

b) la difformità dello scarico non riguardi oltre quattro elementi e per ciascun elemento non ecceda il 100 per cento rispetto al limite consentito.

2. L'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 è di competenza del comune ».

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.